

**Accordo
per l'esecuzione della Convenzione
conchiusa il 9 settembre 1931 tra la Svizzera e la Francia
sull'assistenza degli indigenti**

Conchiuso il 20 ottobre 1933

Il signor Dunant, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Svizzera a Parigi, e il signor Paul-Boncour, Ministro degli affari esteri, hanno convenuto le disposizioni seguenti per l'esecuzione della Convenzione conchiusa il 9 settembre 1931² tra la Svizzera e la Francia sull'assistenza degli indigenti:

Art. 1

La notificazione, reciproca dei casi di assistenza prevista all'art. 3, cpv. 1, della Convenzione, si farà tra le autorità indicate all'art. 8, mediante il formulario allegato al presente Accordo.

A questo formulario saranno allegati, in originale o in copia:

- a) le prove esistenti della nazionalità dell'assistito e cioè: il passaporto o l'atto di immatricolazione, o, in mancanza di questi, qualsiasi altro documento da cui risulti la nazionalità dell'assistito; se gli atti sono prodotti in originale, essi verranno restituiti allegandoli alla risposta;
- b) in caso di malattia, un certificato medico che indichi la natura del male, la sua probabile durata e che precisi se l'ammalato è trasportabile.

Art. 2

Il termine di trenta giorni previsto all'art. 4 della Convenzione comincia a decorrere dal giorno stesso in cui la notificazione della domanda di rimpatrio o della domanda di rimborso delle spese è pervenuta alla Legazione di Svizzera a Parigi o all'Ambasciata di Francia a Berna, secondo il caso.

La Legazione di Svizzera accuserà immediatamente al Ministero della Sanità pubblica a Parigi e l'Ambasciata di Francia all'Ufficio federale di giustizia³ del Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna, ricevimento della notificazione, indicando la data esatta in cui è pervenuta.

CS 14 133

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RS 0.854.934.9

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3

Se il rimpatrio è deciso (art. 3 della Convenzione e art. VI del Protocollo di firma), il termine di trenta giorni previsto all'art. 5 della Convenzione, comincia a decorrere dal giorno in cui la notificazione del consenso di rimpatrio sarà pervenuta sia all'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna, sia al Ministero della Sanità pubblica a Parigi.

L'Ufficio federale di giustizia accuserà immediatamente ricevimento all'Ambasciata di Francia a Berna e il Ministero della Sanità pubblica alla Legazione di Svizzera a Parigi, della notificazione di consenso, indicando la data esatta in cui è pervenuta.

Le disposizioni che precedono sono applicabili per analogia al caso previsto all'art. 3, cpv. 3, della Convenzione.

Art. 4

L'Ambasciata di Francia a Berna, o la Legazione di Svizzera a Parigi, sarà possibilmente avvertita tre settimane prima dell'esecuzione del rimpatrio; l'avviso indicherà il giorno, l'ora e il luogo in cui verrà consegnato l'assistito, come pure, dato il caso, il numero delle persone incaricate di assisterlo, o di riceverlo o di accompagnarlo.

Art. 5

Se, per le ragioni indicate all'art. 5 della Convenzione, il rimpatrio non viene eseguito, l'avviso da dare al paese d'origine dev'essere sempre accompagnato da un certificato medico che indichi i motivi della mancata esecuzione e la probabile durata della sospensione del rimpatrio.

Art. 6

Se scompaiono i motivi che hanno impedito il rimpatrio, menzionati all'art. 5 della Convenzione, e se il rimpatrio possa venir eseguito, bisognerà darne avviso nel senso previsto all'art. 4 del presente Accordo.

Art. 7

Le persone rimpatriate dalla Svizzera in Francia saranno ricevute dalle autorità francesi a Ginevra (Stazione di Cornavin), Vallorbe, Pontarlier, Morteau, Delle e Basilea.

Le persone rimpatriate dalla Francia in Svizzera saranno ricevute dalle autorità svizzere a Ginevra (stazione di Cornavin), Vallorbe, Les Verrières, Porrentruy e Basilea.

La località di frontiera in cui avviene la consegna sarà fissata dallo Stato che eseguisce il rimpatrio.

Fatto a Parigi, in doppio originale, il venti ottobre 1933.

(Seguono le firme)

*Allegato***Formulario**

(Articolo 1 dell'Accordo per l'esecuzione della Convenzione conclusa il 9 settembre 1931 tra la Svizzera e la Francia sull'assistenza degli indigenti)

-
1. Cognome e nome della persona assistita
 2. Nome dei genitori
 3. Data di nascita della persona assistita.....
 4. Luogo di nascita
 5. Luogo d'origine.....
 6. Stato civile (celibe, ammogliato, divorziato).....
 7. Se l'assistito è ammogliato, nome, data e luogo di nascita della moglie, luogo e data del matrimonio
 8. Figli, nomi, data e luogo di nascita di ciascuno di essi.....
.....
.....
 9. Indirizzo attuale dell'assistito.....
 10. Soggiorna nello Stato di residenza dal
 11. Luogo e data dell'ultimo soggiorno nel paese d'origine
 12. È chiesto il rimpatrio o il rimborso dello spese?
 13. Breve riassunto della situazione e dei motivi della domanda
 14. L'assistito può essere trasportato e, dato il caso, come?.....
 15. Se è chiesto il rimborso, indicare il soccorso giornaliero o mensile.....

16. Altre persone entrano in linea di conto per il rimpatrio, quali e perchè?.....
.....
.....
.....
17. Nome e indirizzo delle persone legalmente tenute agli alimenti.....
.....
.....
.....
18. Documenti prodotti secondo l'articolo 1 dell'accordo d'esecuzione.....
.....
.....
19. Osservazioni
.....
.....
.....
- Data

*Bollo e firma dell'autorità
richiedente*

